RAGIONERIA PROV. DELLO STATO
PERUGIA
02 OTT. 2013
Prot. N. 35765

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Prot. n. AOODRUM- 12128 **Perugia, 30.08.2013**

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

FRA

Il Dirigente Vicario Dott. Domenico Petruzzo
C.F. 94094990549

E

La Prof.ssa Raggetti Silvana, nata a [.....] il [.....], residente in [.....], Via [.....] - C.F. [.....]

PREMESSO

Che, con Decreto del 30.08.2013 prot. n. 64 , la Prof.ssa Raggetti Silvana è stata individuata quale destinataria della proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico, nel ruolo della amministrazione scolastica periferica della regione Umbria; ai sensi del CCNL sottoscritto l'11.04.2006 e del CCNL sottoscritto in data 15.07.2010

SI STIPULA QUANTO SEGUE

la premessa costituisce parte integrante del presente contratto

Art. 1
Natura e oggetto del contratto

La Prof.ssa Raggetti Silvana è assunta in prova in qualità di dirigente scolastico nel ruolo della amministrazione scolastica periferica della regione Umbria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'01.09.2013.

Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall'art. 14 del CCNL - Area V - Dirigenza Scolastica dell'11.04.2006, così come modificato dall'art. 8 del CCNL – Area V – Dirigenza Scolastica del 15.07.2010.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza prevista dal presente contratto, costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo esclusivo riferimento all'assunzione in servizio.

La Prof.ssa Raggetti Silvana è tenuta a produrre, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la prescritta documentazione di rito di cui all'art. 18 del bando.

Art. 2

Trattamento economico

Alla Prof.ssa Raggetti Silvana compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b) e c) e d):

a) stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2, comma 2, CCNL - II biennio economico 2008/2009 per il personale dirigente dell'area V, sottoscritto in data 15.07.2010);
b) retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2, comma 3, CCNL del 15.07.2010 - II biennio economico 2008/2009);
c) eventuale assegno ad personam (art. 58, comma 2, CCNL dell'11.04.2006);
d) retribuzione di posizione parte variabile, da definire con successivo provvedimento (art. 26, comma 2, CCNL Area V sottoscritto il 15.07.2010).

Alla Prof.ssa Raggetti Silvana è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di risultato secondo quanto disposto dagli artt. 52 e 57 del CCNL 11.04.2006, dall'art. 6 del CCNL 11.04.2006 – II biennio economico 2004-2005, dall'art. 27 del CCNL 15.07.2010 e dalle disposizioni vigenti.

La competente Direzione Territoriale dello Stato del MEF (ex DPSV) è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni contabili.

La spesa graverà sul bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il trattamento economico spettante, determinato nel rispetto dei principi posti dal D.lgs. 165/01 e dalla disciplina pattizia posta dai CCNL di categoria, decorre dall'01.09.2013.

Art. 3

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

La Prof.ssa Raggetti Silvana dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione.
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Art. 4

Risoluzione del contratto

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 5
Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Perugia.

Il presente contratto, redatto in sei copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, lì 30.08.2013

IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Domenico Petruzzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Raggetti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia
Visto n. 5957 ex art. 5, c. 2, D.lgs. n. 123/2011
Perugia, 04/10/2013
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Ricci Dott. Paola)